

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

Art. 47 del DPR n°445 del 28/12/2000

COS'È?

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste in una libera dichiarazione riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione. E' resa nell'interesse proprio del dichiarante e può riguardare anche stati, qualità personali, fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

QUANDO PUO' ESSERE UTILIZZATA

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere utilizzata per dichiarare:

- stati, fatti o qualità personali di cui l'interessato è a diretta conoscenza, non autocertificabili (ad es: chi sono gli eredi, etc..)
- stati, fatti o qualità personali relativi a soggetti diversi dal sottoscrittore, di cui questo abbia diretta conoscenza
- la diretta conoscenza del fatto che la copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione, ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, oppure la copia di documenti fiscali che debbono essere obbligatoriamente conservati dai privati, sono conformi agli originali cui si riferiscono.

L'Ufficiale di Anagrafe o il funzionario addetto non ha competenza in merito al contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che rimangono in capo al dichiarante e si limita ad autenticare la sottoscrizione verificando che il contenuto del testo riguardi stati, qualità personali o fatti come sopra riportato. L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive.

QUANDO NON PUO' ESSERE UTILIZZATA

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, etc.) e tanto può meno concretizzare una procura.

CHI DEVE ACCETTARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps ecc.)
I gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, F.S., Poste con l'esclusione dei servizi di bancoposta, etc). Comuni, scuole, università e motorizzazione civile non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni.

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è rivolta ad una Pubblica Amministrazione o a gestori o esercenti di pubblici servizi, la firma del dichiarante non va autenticata dal pubblico ufficiale. In questo caso l'interessato deve:

a) allegare una copia non autenticata del documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o via per via telematica)

oppure

b) firmare la dichiarazione in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

La firma del dichiarante deve invece essere autenticata dal pubblico ufficiale quando la dichiarazione deve essere presentata ad un privato, oppure ad una Pubblica Amministrazione per la riscossione di benefici di carattere economico.

CHI NON E' TENUTO AD ACCETTARLE

- I privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private)
- I tribunali

CHI LA PUÒ FARE

La persona maggiorenne che deve autenticare la firma su una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve presentarsi personalmente con i seguenti documenti:

- un documento di riconoscimento valido
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente compilata in ogni sua parte (la firma, invece, deve essere apposta dinanzi al funzionario dell'Anagrafe)

I cittadini di Stati extracomunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

RESPONSABILITÀ DI CHI AUTOCERTIFICA

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione.

Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle dichiarazioni autocertificate e, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione:

- il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza;
- il dichiarante è denunciato all'Autorità Giudiziaria ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

COSTO

La dichiarazione è gratuita se è destinata ad una Pubblica Amministrazione (la firma non deve essere autenticata). Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati è necessario pagare l'imposta di bollo per l'autentica di firma con una marca da bollo di Euro 16,00 e i diritti di segreteria.

MODULISTICA:

Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare a pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici

Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici

Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di copia conforme all'originale da presentare a pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici

Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di copia conforme all'originale da presentare a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o gestori di servizi pubblici